

Istituto trentino di cultura

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Quaderni, 64

«I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani»

- I. *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI
- II. *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI
- III. *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI
- IV. *I tribunali del matrimonio*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI (in previsione)

Trasgressioni

Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia
(XIV-XVIII secolo)

a cura di

Silvana Seidel Menchi
e Diego Quaglioni

I processi matrimoniali
degli archivi ecclesiastici italiani

III

Società editrice il Mulino

Bologna

Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Trento

Atti del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani»

Trento, 2-3 luglio 1998

Firenze, 17-18 dicembre 1998

Firenze, 9-10 settembre 1999

Trento, 9-11 dicembre 1999

Trento, 22-24 giugno 2000

Venezia, 5-7 luglio 2001

TRASGRESSIONI

: seduzione, concubinato, adulterio, bigamia : (XIV-XVIII secolo) / a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni. - Bologna : Il mulino, 2004. - 686 p. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni ; 64) (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani ; 3)

ISBN 88-15-09045-2

1. Concubinato - Italia - Sec. XIV-XVIII - Fonti processuali 2. Adulterio - Italia - Sec. XIV-XVIII - Fonti processuali 3. Bigamia - Italia - Sec. XIV-XVIII - Fonti processuali 4. Matrimonio - Processi - Italia - Sec. XIV-XVIII I. Seidel Menchi, Silvana II. Quaglioni, Diego

364.1530945 (ed. 21)

Scheda a cura della Biblioteca ITC

Il volume è pubblicato con i contributi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento.

Composizione e impaginazione a cura dell'Ufficio Editoria ITC

ISBN 88-15-09045-2

Copyright © 2004 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

Sommario

Introduzione, di Silvana SEIDEL MENCHI e Diego QUAGLIONI p. 7

PARTE PRIMA: NORME E DOTTRINE

Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI), di Anna ESPOSITO 21

«Primus fuit Lamech». La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune, di Giuliano MARCHETTO 43

«Consensus concubinarius»: un'invenzione giuridica per il principe?, di Lucia FERRANTE 107

«Alieni thori violatio»: l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618), di Andrea MARCHISELLO 133

I processi per adulterio nell'Archivio Diocesano Tridentino (XVII-XVIII secolo), di Marco BELLABARBA 185

PARTE SECONDA: PROCEDURE E CONFLITTI

Il matrimonio delle beffe. Unioni finte, simulate, per gioco. Padova e Venezia, fine secolo XIV - inizi secolo XVI, di Ermanno ORLANDO 231

«Femine e zentilhomini»: concubinato d'élite nella Verona del Cinquecento, di Emlyn EISENACH 269

Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo correggese di età tridentina, di Laura TURCHI 305

Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare, di Daniela LOMBARDI	351
Il gioco dello scandalo. Concubinato, tribunali e comunità nella diocesi di Pisa (1597), di Sara LUPERINI	383
«La moglie duplicata». Bigamia e levirato nella comunità ebraica di Livorno (secolo XVII), di Cristina GALASSO	417
Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799), di Pierroberto SCARAMELLA	443
«M'ha mosso l'amore»: bigami e inquisitori nella documentazione del Sant'Uffizio romano (secolo XVII), di Kim SIEBENHÜNER	503
Il matrimonio finto. Clero e fedeli post-tridentini tra sperimentazione liturgica e registrazione di stato civile, di Silvana SEIDEL MENCHI	535
Verso nuove forme di regolazione dei conflitti: la vicenda di Marianna Scartabelli (Firenze, 1783), di Alessandra CONTINI	573
Storie ordinarie di matrimoni difficili. Assunta Tortolini e Giuseppe Mazzanti di fronte al Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze, di Georgia ARRIVO	597
Bibliografia	621
Indice dei nomi	665
Indice dei luoghi e delle istituzioni	683

Introduzione

di *Silvana Seidel Menchi* e *Diego Quaglioni*

I.

Le trasgressioni che danno il titolo a questo volume si definiscono tali in relazione al modello coniugale prevalente nelle società europee di antico regime. Un largo consenso storiografico circonda la definizione di questo modello. Legame monogamico e indissolubile, luogo esclusivo dell'esercizio della sessualità e della procreazione legittima, strettamente connesso al regime dotale, il matrimonio dell'età tardo-medievale e moderna era l'approdo di laboriose trattative famigliari dettate da interessi patrimoniali, o funzionali agli equilibri di potere dei casati, le quali tenevano in scarsa considerazione inclinazioni e sentimenti dei contraenti. Il carattere sacramentale conferì a questo efficace strumento di consolidamento del sistema patrilineare e di perpetuazione delle *élites* di governo una dimensione carismatica e una sanzione sovranaturale, le quali – pur essendo all'origine di attriti e conflitti tra istituzioni della Chiesa e autorità secolari in concorrenza per assicurarsene il controllo – in definitiva ne consolidarono e ne omologarono la struttura nell'Europa di confessione cattolica. Nell'Europa delle confessioni protestanti l'erezione del matrimonio a stato d'eccellenza, a vocazione di perfezione, a micromodello della *respublica christiana* gli conferì un statuto ancora più rigoroso e una forza vincolante riguardo alle scelte individuali – uno statuto e una forza che si tradussero nel controllo strettissimo e nella severa penalizzazione delle deviazioni¹.

Rapportati a un'istituzione così compatta e severa, il concubinato, l'adulterio, la poligamia e lo stupro² si presentano come violazioni

¹ Si rinvia alla bibliografia che correde i due primi volumi della serie: S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», I), Bologna 2000; S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», II), Bologna 2001.

² Il termine indica i rapporti sessuali pre-matrimoniali e/o extra-matrimoniali (cfr. A. Marchisello, D. Lombardi, A. Contini, G. Arrivo, in questo volume).

della legge divina e come attentati contro i principî generalmente riconosciuti dell'ordinata convivenza civile.

Nei saggi riuniti nelle pagine che seguono questo genere di violazioni e di attentati vengono trattati da tre diverse angolazioni, che corrispondono a diverse scelte espositive. La prima sezione del volume contiene dei contributi che focalizzano i concetti di bigamia, adulterio, concubinato e stupro nella loro definizione dottrinale e nella loro evoluzione storica, percorrendo l'arco delle variazioni lessicali che essi attraversarono. Seguire l'evoluzione di un concetto giuridico significa cogliere la percezione sociale di una trasgressione e la sua costruzione come reato tanto nella letteratura normativa e nelle compilazioni giurisprudenziali, quanto nella coscienza collettiva della società³. In quest'ottica Anna Esposito esplora circa sessanta statuti di città dello Stato pontificio per reperirvi la definizione dei reati di adulterio, stupro, concubinato, bigamia, e individuare le sanzioni con le quali questi comportamenti venivano puniti. Lo scavo documentario di Giuliano Marchetto mette in luce l'evoluzione secolare – dal XII al XVII secolo – del concetto di bigamia nel passaggio dalla sfera delle esperienze di vita del clero a quella dei comportamenti del laicato, fino alla rubricazione della stessa come crimine di fede alla fine del secolo XVI e nel secolo XVII. Andrea Marchisello enuclea il reato di adulterio tale quale esso viene messo a punto da Prospero Farinacci nella pluralità, anzi nell'apparente e significativa contraddittorietà, delle sue sfaccettature, in riferimento sia alla speculazione dottrinale sia alla prassi giudiziale alla quale il giurista romano si rapporta.

I contributi di Lucia Ferrante e di Marco Bellabarba, che trattano rispettivamente i temi del concubinato e dell'adulterio, hanno elementi in comune sia con questo primo gruppo di saggi sia con quelli del gruppo successivo. L'utilizzazione di fonti dottrinali e di normativa statutaria li accomuna ai contributi menzionati sopra; ambedue gli autori pongono tuttavia dottrine e norme in relazione con l'attività degli organi di controllo e con la prassi giudiziale. Il trattato sui figli naturali, nel quale il giurista ferrarese Ludovico Sardi teorizzò nella prima metà del secolo XV il «consensus concubinaris», conferendogli un'efficacia legittimante della convivenza, diventa nella ricostruzione di Lucia Ferrante una testimonianza fondamentale per capire la pratica del concubinato nella sua evoluzione e nella diversa percezione che ne ebbe la società italiana, anche ai suoi livelli più alti – significativi i collegamenti del trattato del Sardi con la successione degli illegittimi praticata dalla casa d'Este –, prima e dopo il Concilio di Trento. Coprendo un arco di tempo molto più ampio, che va dal secolo XVI

³ Si veda G. Marchetto, in questo volume.

ai primissimi anni del secolo XIX, Marco Bellabarba colloca i processi trentini di adulterio nel quadro della letteratura statutaria e delle costituzioni sinodali del principato vescovile, rilevando una dialettica tra «la severità cartacea delle pene e la mitezza delle sentenze applicate», della quale converrà che il lettore tenga conto anche nell'interpretazione di altri contributi qui riuniti⁴.

Un secondo gruppo di saggi, basati prevalentemente o esclusivamente su fonti processuali, illustra la seduzione, il concubinato e la bigamia nella concretezza delle loro manifestazioni sociali. Ne risultano vasti quadri di vita affollati di personaggi. Pur dedicando attenzione alle istituzioni di controllo e di repressione – quelle appunto che hanno prodotto la documentazione utilizzata –, pur includendo nel campo di osservazione la situazione normativa, qui gli autori privilegiano nelle loro ricostruzioni le fisionomie dei personaggi che emergono dai processi, mirano a individuarne le motivazioni, ad analizzare la percezione che essi e il loro ambiente ebbero, o non ebbero, della trasgressione.

Dalle ricche serie dei processi matrimoniali padovani e veneziani del Quattrocento Ermanno Orlando ricava un quadro del matrimonio finto – un'unione improvvisata, precipitata, a scopo di seduzione – quale esso si configurava nell'età pre-tridentina. Il fenomeno corrispondente è trattato da Silvana Seidel Menchi in base agli atti processuali della Congregazione del Sant'Uffizio nel quadro totalmente diverso che la liturgia nuziale post-tridentina e l'introduzione dei registri parrocchiali in funzione di registri di stato civile avevano creato e stabilizzato nei secoli XVII e XVIII. La perspicace lettura della pratica del concubinato nella Verona del Cinquecento proposta da Emlyn Eisenach mette in relazione questo comportamento con il bisogno che nobili e patrizi avvertivano di manifestare ed enfatizzare la loro posizione di predominio nella società urbana. Seguendo il filo di una vicenda processuale fiorentina singolarmente ben documentata, Daniela Lombardi colloca lo stupro volontario – inteso come rapporto sessuale tra innamorati e/o fidanzati – nel campo di tensione tra tribunali ecclesiastici e tribunali secolari dei secoli XVI e XVII. Kim Siebenhüner si avvale di fascicoli finora inesplorati del Sant'Uffizio romano per comporre un quadro articolato della bigamia come reato di fede nel corso del secolo XVII, riprendendo e rilanciando a livello di pratica inquisitoriale il tema che Giuliano Marchetto aveva trattato nella prima sezione del volume. Al fenomeno del matrimonio plurimo è dedicato anche il contributo di Pierroberto Scaramella, che

⁴ Si vedano M. Bellabarba (p. 191), G. Marchetto (pp. 85, 87 s., 98, 103 s.), A. Marchisello (pp. 181-183), in questo volume.

ne disegna la parabola dal primo Cinquecento alla fine del Settecento e che mette in luce, avvalendosi dei processi inquisitoriali dell'Archivio Diocesano di Napoli, la radicale diversità di percezione e di trattamento di questo comportamento in sede giudiziaria che si riscontra fra l'età pre-tridentina e quella post-tridentina⁵. Nella cornice della comunità ebraica di Livorno rievocata quasi in contrappunto da Cristina Galasso, la figura della sposa duplicata – ossia l'istituto delle seconde nozze stipulate in sussistenza del primo matrimonio – si colloca invece per tutto il secolo XVII su un piano di legittimazione religiosa, anzi diventa un'imposizione disciplinare rabbinica a riparazione di un fallo.

Il terzo gruppo di saggi è formato da studi imperniati su casi specifici. La vicenda individuale che costituisce qui il filo conduttore o il punto di convergenza del discorso funziona da reagente che permette agli autori di scoprire e rivelare le forze in gioco nei diversi contesti istituzionali e sociali: il funzionamento delle istituzioni di controllo e di regolamento dei conflitti, le interazioni tra norma e prassi giudiziale, gli slittamenti dei parametri comportamentali e della morale, le reazioni della comunità o del quartiere⁶, gli spazi di azione e di contrattazione dei singoli nel quadro della mentalità e della cultura giuridica⁷. Così Laura Turchi ricostruisce e interpreta un drammatico processo di adulterio nel ceto nobiliare che ebbe come teatro la città di Correggio nel 1570, mettendo a preciso riscontro la cronaca degli eventi giudiziari con la dottrina della prova e della testimonianza, in un discorso che si collega proficuamente ai saggi di Anna Esposito e di Andrea Marchisello contenuti nella prima parte del volume. Anche il contributo di Sara Luperini fa perno su un processo criminale aperto nel 1597 contro una donna; peraltro il caso di questa vigorosa contadina della Maremma pisana, sostenuta dalla pugnace solidarietà del suo villaggio, è il punto focale di un'analisi del concubinato nella diocesi di Pisa che mette in chiaro la divergenza di orientamento e di giudizio dell'autorità ecclesiastica da un lato e delle comunità rurali e urbane dall'altro riguardo all'accettabilità – in piena fase di attuazione della riforma tridentina – delle convivenze di tipo matrimoniale, quando queste fossero stabili, durature, ordinatamente inserite nella vita comunitaria. Un'altra tempra di combattente che emerge da questo gruppo di saggi è la cucitrice fiorentina della quale Alessandra Con-

⁵ Per una analoga dimostrazione della non rilevanza penale della matrimonio plurimo per tutto il secolo XV, fino al secondo decennio del secolo XVI, cfr. C. CRISTELLON, «*Forsi che sì*». *Marriage and Consent in Renaissance Venice*, in corso di stampa.

⁶ Si vedano A. Contini, G. Arrivo, L. Turchi, S. Luperini, L. Ferrante, E. Eisenach, in questo volume.

⁷ Si vedano S. Luperini, A. Contini, S. Seidel Menchi, in questo volume.

tini traccia un incisivo profilo: per indurre al matrimonio un amante renitente (forse sedotto) la giovane donna mobilità nel corso di cinque anni tutte le risorse della solidarietà vicinale, si avvale di tutte le istanze, coinvolse tutti gli interlocutori sociali e istituzionali che la Firenze tardo-settecentesca dei commissari di quartiere, della polizia di buongoverno, del Supremo Tribunale di Giustizia poteva offrire (1780-1785). Le stesse coordinate istituzionali e sociali inquadrano la storia con la quale il volume si conclude. L'itinerario giudiziario percorso da un'altra ragazza fiorentina e dalla sua famiglia, sulla linea di una querela per stupro, negli anni Ottanta del secolo XVIII, viene interpretato da Georgia Arrivo come un caso di consumazione consensuale anticipata delle nozze: in base alla documentazione del Supremo Tribunale di Giustizia la frequentazione stretta delle coppie legate da promessa di matrimonio risulta una pratica diffusa, ritualizzata, socialmente accettata a livello di ceti medi e popolari, sempreché fosse messa in atto con discrezione e preludesse effettivamente alle nozze. In tutti e tre i saggi che tematizzano lo stupro – inteso come seduzione dietro promessa di matrimonio – esso si rivela dunque piuttosto come incidente di percorso del matrimonio a consumazione anticipata (o matrimonio consuetudinario) che come trasgressione⁸.

Proprio le vicende individuali qui sopra preannunciate ci offrono un appiglio per formulare la domanda che è sottesa a questa intera raccolta di studi. Le figure femminili che stanno al centro di questi ritratti di gruppo furono protagoniste di casi-limite? E tutti gli altri personaggi, uomini e donne, che insieme ad esse affollano le pagine che seguono, dando dolente sostanza di vita alla tipologia criminalistica espressa nel lessico della letteratura giurisprudenziale, furono fuorilegge del matrimonio? In altre parole, i comportamenti qui tematizzati devono essere considerati come fenomeni marginali che non cambiano, anzi confermano *e contrario*, la struttura del matrimonio severamente regolato, religiosamente e moralmente privo di incrinature, sacramentalmente cementato, con la quale la storiografia più accreditata ci ha familiarizzati?

Non è intenzione degli autori offrire al lettore una collezione di casi-limite. Nemmeno i capitoli più drammatici del discorso svolto qui di seguito sono stati scelti per fotografare situazioni estreme. L'isciversi di questi comportamenti in un orizzonte di accettazione sociale, in uno spazio regolamentato, scandito da norme sue proprie e fecondo

⁸ Cfr. D. Lombardi, A. Contini, G. Arrivo, in questo volume. Questa tesi emerge anche dal saggio di E. Orlando, relativamente all'età pre-tridentina. Illuminante per tutto l'arco cronologico qui considerato è E. BRAMBILLA, *Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale: a proposito di studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica*, in «Rivista Storica Italiana», 115, 2003, pp. 956-1005.

di varianti rituali⁹, la poliedricità delle istituzioni coniugali e la loro irriducibilità a un modello stereotipo unico¹⁰ – questa è la dimensione concettuale che il volume intende aprire e della quale vuole proporre l'esplorazione. La flessibilità della norma, la pluralità delle risposte a livello di dottrina, l'evoluzione del lessico criminale¹¹, gli spostamenti ad esso connessi dei parametri della morale sociale, la combinazione di rigore normativo e di mitezza di prassi repressiva¹², la molteplicità delle varianti e dei percorsi paralleli rispetto al matrimonio canonico¹³ sono al centro della nostra attenzione. Questi percorsi paralleli, queste varianti regolamentate non erano fenomeni marginali, funzionali alla stabilizzazione del sistema: si annidavano all'interno di esso e vi introducevano i germi delle trasformazioni che sarebbero lentamente maturate nei secoli e che avrebbero garantito all'istituto matrimoniale una vitalità e un'adattabilità che ne fanno ancora oggi il modello insostituibile delle relazioni interpersonali di base.

Come i due volumi precedentemente pubblicati nell'ambito della ricerca sui processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, questo terzo volume si propone l'obiettivo di rendere più articolato, diversificato, ricco di movimento il quadro del matrimonio di antico regime che viene presentato ancora oggi come un dato storiograficamente indiscusso¹⁴. Le ricerche qui raccolte indicano che fin dal secolo XIV e per tutta la durata del secolo XVII – non solo, dunque, a partire dalla seconda metà del secolo XVIII – costrutti matrimoniali non convenzionali (frequentazione pre-matrimoniale di fidanzati, concubinato, matrimoni plurimi) fiancheggiarono la famiglia-tipo ed entrarono in negoziazione con essa, che trasmissioni patrimoniali «anomale» si intersecarono con quelle convenzionali, che l'iniziativa femminile si assicurò ampi spazi di dispiegamento. Introdurre questa dimensione di flessibilità e di adattabilità nel quadro tradizionale dell'alleanza coniugale significa, in ultima istanza, avviare un giudizio assai diverso sullo stato di salute dell'istituto matrimoniale nella società contemporanea.

⁹ Si vedano E. Eisenach, S. Seidel Menchi, in questo volume.

¹⁰ Si vedano S. Luperini, P. Scaramella, C. Galasso, in questo volume.

¹¹ Si vedano A. Esposito, G. Marchetto, A. Marchisello, in questo volume.

¹² Si vedano A. Marchisello, L. Turchi, M. Bellabarba, in questo volume.

¹³ Si veda S. Seidel Menchi, in questo volume, pp. 557-564.

¹⁴ Per una sintetica messa a punto della questione cfr. G. POMATA, *Family and Gender*, in J.A. MARINO (ed), *Early Modern Italy 1550-1796*, Oxford 2002, pp. 69-86. Soltanto nella seconda metà del Settecento il matrimonio tradizionale, secondo questa ricostruzione, sarebbe stato messo in crisi dal sorgente individualismo e dal perseguimento di un ideale di felicità personale.

L'idea embrionale di questo volume risale al 17-18 dicembre 1998. In quei due giorni l'Istituto Nazionale per gli Studi sul Rinascimento di Firenze ospitò nella nobile cornice di Palazzo Strozzi il terzo seminario della serie di incontri intitolata «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani». Durante la prima seduta del seminario, il 17 dicembre, Elena Brambilla tenne una relazione sul tema «I reati di foro misto». In connessione con quella relazione Mario Sbriccoli illustrò il 18 dicembre il principio della prevenzione del foro. I componenti del gruppo di ricerca sui processi matrimoniali intravidero allora per la prima volta la possibilità di raccogliere in un volume comunicazioni, relazioni e studi che rientrassero nella tipologia dei casi di foro misto. Il cammino che da quella prima intuizione porta fino a questo volume non è stato sempre bordato di rose.

Alcuni dei saggi qui pubblicati sono il punto d'arrivo di esplorazioni archivistiche, di analisi documentarie e di sperimentazioni interpretative che hanno accompagnato il seminario sui processi matrimoniali nel suo percorso quadriennale. Il saggio di Laura Turchi sul processo Bottoni *vs* Gatti fece la sua prima comparsa in forma cronachistica nel secondo seminario della serie (Trento, ITC-isig, 2-3 luglio 1998) e venne analizzato dal punto di vista delle testimonianze nel corso del quarto seminario (Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999). Nel corso del quinto seminario (Trento, ITC-isig, 9-11 dicembre 1999) Kim Siebenhüner presentò le ricerche su bigamia, stupro e adulterio che stava avviando nell'Archivio romano dell'ex Sant'Uffizio, delle quali il saggio qui pubblicato, discusso nel corso dell'ottavo seminario (Venezia, Archivio Storico del Patriarcato, 5-7 luglio 2001), rappresenta un risultato parziale. Sempre nel corso del quinto seminario Marco Bellabarba comunicò i primi risultati delle ricerche che aveva avviato sull'adulterio e Silvana Seidel Menchi illustrò l'attività del tribunale dell'Inquisizione come tribunale del matrimonio, analizzando in particolare il processo Margherita Svizzeri *vs* Giovanni Battista Benzi: ambedue quegli interventi costituirono il primo nucleo dei saggi pubblicati qui di seguito. Una prima versione del contributo sulla bigamia nel Regno di Napoli fu illustrata da Pierroberto Scaramella ai partecipanti del sesto seminario (Trento, ITC-isig, 22-24 giugno 2000), nel corso del quale anche Ermanno Orlando anticipò alcuni risultati delle sue ricerche sui processi matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Padova, poi parzialmente confluite nel saggio qui incluso.

Particolarmente fruttuoso per la configurazione di questo terzo volume della serie sui processi matrimoniali fu l'ottavo seminario. In quell'incontro Anna Esposito presentò la prima versione del suo contributo su adulterio, bigamia e concubinato nella statutaria dello Stato pontificio; Daniela Lombardi trattò il tema dello stupro tra foro ecclesiastico e

foro secolare; Georgia Arrivo espone le tematiche della sua tesi di dottorato sui processi per stupro dibattuti davanti al Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze; Sara Luperini illustrò e commentò il processo pisano contro Milla di Sandrino da Calci; Giuliano Marchetto tenne una relazione sul reato di bigamia in Giovanni Montano; Lucia Ferrante commentò il trattato di Ludovico Sardi sui figli naturali che è al centro dello studio qui pubblicato; Pierroberto Scaramella ricapitolò e sviluppò le sue tesi sulla bigamia nel Regno di Napoli anticipate nel sesto seminario. In quelle stesse intense giornate veneziane Alessandra Contini, una nuova acquisizione del gruppo di ricerca, delineò la vicenda di Marianna Scartabelli, la cucitrice fiorentina che ha fissato in questo volume la memoria della sua battaglia.

II.

Resta da dire ancora qualche parola sul cammino compiuto nell'esperienza di ricerca sui processi matrimoniali d'antico regime e sul dibattito che nella ricerca si è sviluppato (e che dai primi risultati della ricerca è stato rilanciato: i due primi volumi della serie hanno infatti suscitato una vasta attenzione in un ambito scientifico che va dalla storia sociale alla storia delle istituzioni, dalla storia della cultura alla storia delle idee e del diritto)¹⁵. C'è una dimensione giuridica della storia sociale, che s'impone nella storia del matrimonio con una imprescindibile 'portata conoscitiva' e come chiave interpretativa essenziale, al di là degli specifici terreni d'indagine della storia giuridica e dello specifico interesse per le fonti normative, per le elaborazioni dottrinali e per la prassi giudiziale che di quelle norme e di quelle elaborazioni si nutre costantemente, in un modo che al ricercatore inconsapevole può talvolta apparire difficilmente comprensibile. Tale incomprensione è possibile, beninteso, solo se si conservi una visione convenzionale ed antistorica del diritto intermedio, come complesso di norme più o meno organizzate, attorno alle quali sia fiorita una dottrina dal labile rapporto con la prassi; ma la dimensione giuridica, il 'giuridico', è

¹⁵ Ai due primi volumi della serie dei «Processi matrimoniali» sono state dedicate numerose recensioni. Ricordiamo in particolare quelle di T. Kuehn e di T. Dean in «English Historical Review», rispettivamente 117, 2002, pp. 508-509, e 118, 2003, pp. 460-461; di E. Irace in «Il pensiero politico», 34, 2001, pp. 140-142; di M. Lanzinger in «L'Homme», 14, 2003, pp. 191-196; di F. Chavarría in «Estado e Historia / State and History», 6, 2003, pp. 221-227; di F. Ranieri in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt.», 120, 2003, p. 592; di V. Reinhard in «Historische Zeitschrift», 277, 2003, pp. 186-187; di V. Crescenzi in «Roma nel Rinascimento», 2000, pp. 35-39; di C. Galasso e di D. Lombardi in «Storica», rispettivamente 7, 2001, pp. 269-276, e 9, 2003, pp. 301-312; segnalazioni sono apparse nella «American Historical Review», 106, 2001, p. 1114, e 107, 2002, p. 1694.

nell'età del diritto comune un fenomeno insieme organizzativo della realtà ed espressivo di radicazioni profonde, legato ai valori essenziali presenti in una società tanto composita quanto 'ordinata' nelle sue componenti cetuali e religiose; e se è vero che a quelle radicazioni profonde, a quei convincimenti e a quelle persuasioni profonde guarda lo storico che non voglia ridurre la storia a un esercizio di raccolta di dati, la dimensione giuridica del matrimonio viene in primissimo piano¹⁶.

È accaduto di ricordare spesso, nel corso dei seminari che hanno dato vita alla presente ricerca, che a nessuno storico degno del nome può sfuggire che sono proprio i processi matrimoniali a portare le forze sotterranee della realtà sociale e della mentalità 'alla ribalta della storia scritta', non meno che i processi di ispirazione più chiaramente politica dell'Ottocento: «un secolo», è stato scritto, «che aveva un appassionato interesse per i processi, perché in ogni sentenza poteva esser messa alla prova la sua maggiore conquista, l'eguaglianza davanti alla legge»¹⁷. Di rimando, nel complesso travaglio storico che siamo abituati a porre sotto la categoria del moderno, e in particolare nell'Italia dei cambiamenti politici di duplice natura – territoriale e costituzionale –, il processo mostra generalmente i tratti dell'involuzione della società cristiana post-medievale, indicando, nel penale secolare ed ecclesiastico, i modi precoci di uno storico rigetto di forme delle relazioni interpersonali e sociali che promanavano da una società «padrona del suo *ius*»¹⁸, in un ordine giuridico tipicamente plurale com'era quello medievale, ma non altrettanto nella temperie politico-istituzionale destinata a condurre verso la confessionalizzazione e lo Stato confessionale.

Nella dimensione medievale il problema del matrimonio è di tutt'altra natura e complessità, in ragione della stessa natura e complessità dell'ordine giuridico medievale. Quando si esca dai vecchi equivoci circa l'inefficacia delle norme di diritto giustiniano relative al matrimonio, o circa la loro mancata recezione nella legislazione statutaria, il problema

¹⁶ È appena il caso di rimandare il lettore alle notissime osservazioni di P. GROSSI, *Storia sociale e dimensione giuridica*, in *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Atti dell'Incontro di studio, Firenze 26-27 aprile 1985 («Per la storia del pensiero giuridico moderno», 22), Milano 1986, pp. 5-19. Più in generale, per il ruolo della dottrina nello 'Stato giurisdizionale' d'antico regime, cfr. ora D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

¹⁷ H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, trad. it., Introduzione di A. Martinelli, Milano 1996, p. 127. Cfr. D. QUAGLIONI, «Both as villain and victim». *L'ebreo in giudizio. Considerazioni introduttive*, in *Ebrei sotto processo*, in «Quaderni storici», NS, 99, 33, 1998, pp. 517-532, in particolare pp. 520-521.

¹⁸ N. MATTEUCCI, *Stato*, in N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna 1993, pp. 15-79, in particolare p. 30.

della 'tessitura del *ius commune*' resta una questione tutt'altro che esaurita. Il tema sembra doversi ridisporre oggi nella sua dimensione storicamente più certa, quella di una questione interna ad un ordinamento vivente nell'orbita di un «sistema concettuale unitario» che è il *ius commune* dei dottori. Perciò è ozioso porsi il problema della «vigenza» delle norme in un senso che potrebbe dirsi codicistico, alla ricerca di conferme (o di smentite) di un rapporto tra legge, dottrina e prassi giudiziale, e più ancora tra costume sociale e legge, che è quello della piena modernità e che ci appartiene ancora.

Fu la dottrina ad imprimere al diritto, come corpo quasi-sacrale di *auctoritates*, la sua forza ordinante a tutta una civiltà, forza depositata nella mente dell'interprete-giudicante, a dare forma e rivestimento 'razionale' alla decisione giudiziale. Perciò il processo è momento di interpretazione e di 'inveramento' del diritto, e perciò il caratteristico intreccio tra processo e dottrina giuridica, che ha la sua migliore espressione nell'istituto del *consilium sapientis iudiciale*, rappresenta per lo storico uno specchio eloquente non tanto di un astratto ordine normativo, quanto degli atteggiamenti e dei conflitti di un'intera società. La vita sociale non può «fare a meno di stingere sul mondo dei tribunali e dei giuristi»¹⁹. Solo il momento processuale può dirci se e come una norma abbia trovato applicazione, e quale sia il grado di attrazione del giudicante nell'orbita di una dottrina alla quale egli, in ogni caso, non poteva essere indifferente.

Ciò è vero, in certa misura, anche per i tribunali ecclesiastici, per quanto il deposito delle norme di diritto canonico vi tenga un posto qualitativamente diverso. La letteratura consulente e i modelli romanistici sono sempre presenti agli occhi dell'interprete, e a quella letteratura bisogna costantemente rivolgersi per intendere il senso delle questioni agitate e delle soluzioni adottate. La materia del matrimonio si prestava naturalmente ad una elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di larghissimo respiro, molto al di là del puro e semplice orizzonte normativo e degli apparati che lo circondavano e lo munivano. Fatta salva la centralità della dottrina, vero momento unificante dell'esperienza giuridica dell'età intermedia, è superfluo dire quanto il matrimonio in giudizio riveli allo storico (quale che sia la sua specializzazione) molto più di quanto possa fare una ricostruzione sistematica di una disciplina a base normativa.

Il processo, in tal senso, consente di restituire una rappresentazione, a volte molto viva anche se mediata dalle forme procedurali, della

¹⁹ E. CORTESI, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 274-275.

vita quotidiana in tutti i suoi aspetti rilevanti, dalle pratiche rituali alle attività economiche, dagli scambi tra ambienti sociali diversi ai rapporti con le autorità secolari ed ecclesiastiche, dalla lingua fino agli aspetti più minuti di ogni vicenda umana; ma il processo è soprattutto rivelatore di un universo simbolico, che riguarda pur sempre la condizione di inferiorità legale della donna entro l'affermata parità di doveri tra i coniugi nel rispetto della mutua obbligazione contratta. È già accaduto di dover notare che un'imperfetta consapevolezza di questo aspetto della questione non può che portare ad un deciso *misunderstanding*, o a privilegiare chiavi di lettura che trovano il loro appiglio nelle opinioni elevate al rango di 'storie', cioè nei meccanismi sostitutivi più pericolosi per lo storico, con esiti da cronaca giudiziaria o da novellistica della quotidianità²⁰.

Si può dire invece che in quel momento rivelatore che è il processo matrimoniale si manifesti scopertamente la tensione cui è sottoposto l'equilibrio instabile tra l'ordinamento secolare e lo spirituale (quella che è stata chiamata da Pierre Legendre una «symétrie en trompe-l'oeil» con cui canonisti e romanisti si guardano a vicenda, in una difficile compenetrazione tra diritto romano e diritto canonico)²¹, e in particolar modo la tensione di tutta una società, con le sue regole non scritte, a contraddire alla tendenza di quest'ultimo a regolare in via esclusiva e sovraordinata ogni materia che con lo spirituale fosse potenzialmente in conflitto. Nei processi matrimoniali d'antico regime affiora, a chi sappia leggere, il quadro dinamico della società occidentale in cammino verso il moderno.

III.

Alla fine di questo lungo percorso la nostra riconoscenza va a tutti coloro che hanno reso possibile l'evoluzione del nostro progetto e favorito la maturazione di questo volume, sostenendoci con la loro fiducia, con la loro cooperazione e con il loro consiglio. In primo luogo ringraziamo caldamente il presidente dell'Istituto Nazionale per gli Studi sul Rinascimento, Michele Ciliberto, per avere ospitato e sostenuto il terzo seminario della serie; con analogo calore ringraziamo Walter Kaiser, allora direttore dello Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Villa I Tatti, per la splendida ospitalità

²⁰ Cfr. D. QUAGLIONI, «Both as villain and victim», cit., pp. 520-521.

²¹ P. LEGENDRE, *Le droit romain, modèle et langage. De la signification de l'Utrumque Ius*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras*, Paris 1965, II, pp. 913-930.

accordata al quarto seminario. Don Bruno Bertoli e Francesca Cavaz-
zana Romanelli meritano la più viva riconoscenza per l'ospitalità e il
supporto organizzativo e logistico da loro generosamente prestati al
gruppo di ricerca in occasione dell'ottavo seminario. L'allora direttore
del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Giovanni Pascuzzi, e i suoi
collaboratori resero possibile la realizzazione del settimo seminario
(Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 12-13 dicembre 2000)
e gli offrirono esemplare ospitalità nella loro sede.

Un ringraziamento particolarmente fervido dobbiamo al Direttore
dell'Istituto storico italo-germanico, Giorgio Cracco, e a tutti i suoi
collaboratori, che nel corso degli anni hanno ospitato il secondo, il
quinto e il sesto seminario, costituendo per il nostro gruppo di lavoro
una istanza di riferimento sempre affidabile. A lui desideriamo asso-
ciare nel ringraziamento l'allora direttore del Dipartimento di Scienze
Filologiche e Storiche dell'Università di Trento, Fabrizio Cambi, e
l'allora Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Giovanni
Pascuzzi, sul cui appoggio abbiamo potuto sempre contare. A Silvia
Martelli, sensibilissima scrutatrice della lingua, questo volume deve
molto della sua fluidità e accuratezza formale.

La realizzazione dell'indagine sui processi matrimoniali degli archivi
ecclesiastici italiani, della quale questo volume rappresenta la terza
testimonianza, è stata resa primariamente possibile dal finanziamento
che il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
accordò al progetto di ricerca coordinato da Silvana Seidel Menchi
nel biennio 1999-2001.

Ancora più essenziale del supporto finanziario per il conseguimento dei
risultati scientifici che qui presentiamo è stata la fedeltà, la costanza e la
passione di ricerca che i componenti del gruppo di lavoro sui processi
matrimoniali hanno dimostrato nel corso degli anni. Due iniziative
d'indagine fra quelle promosse nell'ambito degli otto seminari realizzati
non hanno potuto essere portate a termine in tempo utile per trovare
posto in questo volume: la ricerca di Francesca Terraccia sui processi
criminali e civili del tribunale arcivescovile di Milano (settimo semina-
rio) e quella di Raffaele Pittella su un importante processo di foro misto
di Potenza di fine Settecento (ottavo seminario). Non possiamo non
chiudere questo bilancio con la speranza che anche quelle promettenti
esplorazioni archivistiche trovino presto la via della stampa.

Parte prima

Norme e dottrine

Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)

di *Anna Esposito*

Il problema delle relazioni extraconiugali, soprattutto di quelle che si mostravano alternative alla vita matrimoniale e mettevano in pericolo l'integrità del nucleo familiare, era ben presente ai legislatori medievali. Negli statuti cittadini essi non mancano di condannare questi comportamenti – ma anche quelli che si possono inquadrare come delitti sessuali – con disposizioni che, seppure riconducibili nell'alveo del diritto civile e del diritto canonico, trovano, almeno in parte, una loro propria definizione e peculiarità in rapporto alla società che dovevano disciplinare nonché alla stessa esperienza dei legislatori.

Il mio dossier è per il momento formato da una cinquantina di statuti – che coprono un arco cronologico dal XIII secolo ai primi decenni del XVI – relativi soprattutto a località dell'attuale Lazio, sia a città importanti (Roma, Viterbo, Rieti), sia a centri più piccoli (come Ferentino, Anagni, Civitavecchia ecc.), sia a borghi rurali (ad esempio Aspra Sabina, Olevano, Sermoneta ecc.), confrontati con quelli di alcune importanti località dello Stato pontificio (come Perugia, Ascoli Piceno ecc.). Dall'analisi di questo materiale si può trarre una considerazione preliminare: in alcuni statuti la materia delle relazioni extraconiugali e dei reati sessuali è trattata ampiamente, in altri è solo sinteticamente ricordata in una sola rubrica onnicomprensiva, come ad esempio a Ronciglione, dove l'apposito capitolo dello statuto cinquecentesco si intitola «De adulterio, incestu, raptu mulierum et stupro et lenocinio, sogdomia et cognoscentibus viduam»¹, e

¹ *Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis*, Ronciglione MDCXLVIII, lib. III, rub. 49, pp. 120-122.

dove sempre piuttosto sinteticamente sono elencate le diverse pene previste per questi reati. Peraltro, fermo restando l'interesse e la sensibilità del legislatore cittadino per questa materia, bisogna ricordare che lo statuto non veniva mai applicato senza interpretazione² e che l'interpretazione tendeva sempre a riportare lo statuto nell'alveo della tradizione normativa e dottrinale del diritto comune, tant'è vero che, quando il giudice era incerto, ricorreva al *consilium sapientis iudiciale*. Perciò non è detto che le norme statutarie venissero dal giudice applicate esattamente come espresse nella legislazione cittadina, anzi egli godeva in genere di un ampio spazio di discrezionalità nel commisurare le pene ai diversi reati, e viceversa, la mancanza di queste norme voleva solo rinviare alla griglia di riferimento costituita dal diritto comune.

Una seconda considerazione riguarda la terminologia relativa all'*adulterium*³, termine di solito usato genericamente per indicare un qualunque rapporto sessuale extramatrimoniale, tanto per l'uomo quanto per la donna⁴. Nella stessa generica accezione viene usato a volte anche il termine *stuprum*⁵, riprendendo il dettato della *lex Iulia de adulteriis*⁶ nella quale, sotto lo stesso termine di adulterio, si accomunava sia la violazione della fedeltà coniugale che lo stupro commesso con donna nubile o vedova. Perciò non stupisce che a volte anche nella legislazione statutaria si trovino rubriche dove i due termini sono usati come sinonimi, come ad esempio a Tivoli, dove l'apposita rubrica si intitola «De pena commictentis adulterium seu stu-

² Cfr. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 2002².

³ A. MARONGIU, *Adulterio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 622-623.

⁴ *Ibidem*, p. 622.

⁵ M. MOLÈ, *Stuprum*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino 1971, pp. 582-587.

⁶ Per un recentissimo esame della dottrina tra diritto comune e umanesimo giuridico relativa alle problematiche sull'adulterio cfr. G. MINNUCCI, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito commentario ad legem Juliam de adulteriis*, Bologna 2002.